

Comune di Alice Bel Colle (Alessandria)

Deliberazione Consiglio Comunale n. 33/2011 di modifica dello Statuto Comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

(omissis)

Con voti unanimi favorevoli legalmente espressi per alzata di mano

Delibera

1. di modificare nel seguente modo il vigente testo dello Statuto Comunale:

a) art. 6 (Organi):

- comma 1: Sono organi del comune, salvo quanto diversamente stabilito dalla legislazione statale, il consiglio comunale, il sindaco e la giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto;
- comma 4: La giunta, se prevista dalla legislazione statale, collabora col sindaco nella gestione amministrativa del comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del consiglio. Qualora la presenza della giunta non sia prevista le attribuzioni della stessa sono assegnate al Sindaco;
- comma 6: Il Consiglio Comunale può istituire una o più Consulte permanenti, su determinati argomenti o questioni o in rappresentanza di soggetti economico-sociali del territorio. La nomina, la composizione e le modalità di funzionamento delle Consulte sono stabilite dalla deliberazione consiliare di istituzione sulla base dei principi del Regolamento comunale sugli istituti di partecipazione e diritti dei cittadini di cui all'art. 27, comma 3. Le Consulte possono esprimere, negli ambiti di loro competenza, pareri consultivi non vincolanti da trasmettere per conoscenza al Consiglio Comunale. L'istituzione delle Consulte non deve comportare alcun aggravio finanziario per il Comune.

B) Art. 12 (Consiglieri):

- comma 4: Il Sindaco può attribuire ad un massimo di due consiglieri, oltre al Vice Sindaco, la delega di una o più funzioni o compiti in relazione a specifiche materie o alla rappresentanza di frazioni del territorio comunale, da individuarsi nell'atto di conferimento; i consiglieri delegati hanno compiti di collaborazione, rappresentanza e consulenza di tipo politico – amministrativo e possono assistere, esprimendo pareri consultivi non vincolanti, la Giunta Comunale, o il Sindaco nell'emanazione degli atti in sostituzione della Giunta quando non prevista dalla legislazione statale.
- comma 5: La delega di cui al comma precedente:
 - è di esclusiva pertinenza del Sindaco, che è tenuto a darne comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile;
 - ha rilevanza esclusivamente interna e non è produttiva di effetti giuridici;
 - non permette di assumere atti a rilevanza esterna, né di adottare atti di gestione spettanti agli organi amministrativi;
 - non fa sorgere nei confronti dei consiglieri delegati il diritto ad alcuna indennità o compenso e non comporta alcuna modificazione del loro status.

C) Art. 19 (Vice Sindaco):

- comma 1: Il vicesindaco nominato tale dal sindaco è l'assessore, o consigliere qualora la Giunta non sia prevista dalla legislazione statale, che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le

funzioni del sindaco, in caso di assenza o impedimento temporaneo di quest'ultimo. Al Vice-Sindaco possono essere assegnate le deleghe previste per i consiglieri dall'art. 12, comma 4.

d) Art. 22 (Giunta Comunale):

- comma 4: Qualora la giunta non sia prevista dalla legislazione statale le attribuzioni della stessa sono attribuite al Sindaco, che le esercita, in forma di decreti, ordinanze ed atti di indirizzo, eventualmente in collaborazione con il Vice Sindaco e con i consiglieri delegati di cui all'art. 12 comma 4. Su tali decreti devono obbligatoriamente essere espressi i pareri di regolarità tecnica e contabile previsti dalla legge.

e) Art. 37 (Diritto di informazione):

- comma 7: Il Comune adotta, compatibilmente con le sue risorse, tutti i mezzi tecnologici e le innovazioni nel campo della comunicazione per facilitare la trasparenza delle proprie azioni e l'informazione ai cittadini ed utenti circa i loro diritti e i doveri.

- Comma 8: L'intera attività dell'ente si ispira a principio generale di trasparenza, che costituisce, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, livello essenziale delle prestazioni erogate. La trasparenza è intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sul sito Web dell'ente, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti. L'applicazione del principio di trasparenza viene perseguito sia allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità, sia per garantire a tutti i cittadini la più ampia contezza dei propri diritti e doveri nei confronti della pubblica amministrazione.

f) Art. 38 (Istanze):

- comma 3: L'istituzione del Difensore Civico può essere svolta esclusivamente in convenzione con l'amministrazione provinciale o con altri enti superiori, nei limiti stabiliti dalla legge.

g) Art. 51 (Forme di gestione dei servizi pubblici):

- comma 1: Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.

- comma 2: Ai servizi pubblici locali gestiti dal Comune si applica il capo III del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, relativo alla qualità dei servizi pubblici locali e carte dei servizi.

- Comma 3: Le forme di gestione del servizio sono deliberate dal Consiglio Comunale.

- comma 4: La gestione dei servizi pubblici, sia economicamente rilevanti che non, è effettuata in conformità alla legislazione statale vigente, secondo principi di economicità, efficienza, trasparenza, parità di trattamento e buon andamento.

- comma 5: La partecipazione del Comune a forme societarie, aziende, istituzioni e consorzi avviene nei limiti, qualitativi e quantitativi, stabiliti dalla legge e comunque solo per finalità istituzionali e sociali volte al benessere della popolazione.

- comma 6: Il Comune di Alice Bel Colle informa la gestione dei servizi pubblici al principio di collaborazione e condivisione delle spese e dei compiti con altri soggetti pubblici, in conformità alle indicazioni della legislazione statale e regionale per il raggiungimento dei livelli necessari di economicità ed efficienza, mantenendo al contempo la propria autonomia decisionale ed altresì come principale scopo il benessere della propria popolazione e del proprio territorio.

- comma 7: Il comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune, ove sia consentito dalla legge.

- comma 8: I poteri, ad eccezione del referendum, che il presente statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del comune, sono estesi anche agli atti dei soggetti gestori dei servizi a maggioranza pubblica.

H) Art. 57 (ConSORZI):

- comma 1: Il comune può partecipare, nei casi consentiti dalla legge, alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.

i) Art. 59 (Principi strutturali ed organizzativi):

- comma 1: L'attività amministrativa del Comune si informa ai principi ed alle disposizioni, per quanto applicabili al comparto delle autonomie locali, sancite della legislazione statale sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, sull'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

J) Art. 60 (Organizzazione degli uffici e del personale):

- comma 1: Il comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al consiglio comunale, al sindaco e alla giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al Segretario Comunale e ai responsabili degli uffici e dei servizi. Al fine di operare un contenimento della spesa e di un miglioramento della qualità e dell'efficienza si possono adottare disposizioni regolamentari organizzative attribuendo ai componenti degli organi politici la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale.

K) Art. 61 (Regolamento degli uffici e dei servizi):

- comma 1: Il comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, *il direttore* e gli organi amministrativi. Il regolamento costituisce strumento di attuazione dei principi di trasparenza dell'amministrazione pubblica e definisce il funzionamento del sistema di misurazione e valutazione della performance di ente ed individuale.

L) Art. 70 (Ufficio di indirizzo e di controllo interno):

- comma 2: Il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi stabilisce le modalità dei controlli interni della gestione e dell'efficienza attraverso il ciclo di gestione della performance dell'ente, degli uffici e dei singoli dipendenti, ed altresì stabilisce le metodologie di diffusione e presentazione dei risultati al pubblico.

M) Art. 77 (Attività finanziaria del Comune):

- comma 1: Le entrate finanziarie del comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento, in applicazione del principio del federalismo fiscale di cui alla legge 42/2009.

- Comma 2: I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili ed a rimodulare le situazioni di squilibrio rispetto alla media del territorio nazionale;

le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

- Comma 4: La potestà impositiva in materia tributaria viene svolta dal Comune, nel rispetto dei principi dettati dalla legislazione vigente, mediante adeguamento dei relativi atti amministrativi. In particolare, l'organo competente a rispondere all'istituto dell'interpello è individuato nel dipendente Responsabile dei Tributi.

N) Art. 80 (Rendiconto della gestione):

- comma 2: Il rendiconto è deliberato dal consiglio comunale entro il 30 aprile dell'anno successivo

2. di abrogare le seguenti parti dello Statuto Comunale:

A) Titolo III - Capo IV (Difensore civico);

B) Art. 52 (Aziende Speciali);

C) Art. 53 (Struttura delle Aziende Speciali);

D) Art. 54 (Istituzioni);

E) Art. 55 (Società per azioni od a responsabilità limitata);

F) Art. 63 (Direttore Generale);

G) Art. 64 (Compiti del Direttore Generale);

H) Art. 65 (Funzioni del Direttore Generale);

3. Di abrogare altresì tutti i riferimenti contenuti nel testo alla figure del Direttore Generale negli seguenti articoli:

a) Art. 15 comma 2;

b) Art. 16 comma 2 lettera f);

c) Art. 17 comma 2;

d) Art. 26 comma 1 e comma 3 lettera h) n) e p);

e) Art. 60 comma 1;

f) Art. 61 comma 1 e 2;

g) Art. 62 comma 2 e 4;

h) Art. 67 comma 2 lettera i) j) k) l) e m);

i) Art. 74 comma 1 e 3;

4. di aggiornare i riferimenti legislativi richiamando le norme attualmente vigenti del d.lgs 267/2000 Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali;

(omissis)